


**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE,
CONVEGNI E RELAZIONI PUBBLICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA MEDIANTE RICORSO AD ACCORDO QUADRO**

(D. LGS. 50/2016 – ART. 54 Co. 3)

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carmelo Pappalardo**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – PREMESSA

Procedura sopra soglia comunitaria per l'individuazione di un Operatore Economico a cui affidare l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di durata biennale con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per il servizio integrato di organizzazione di mostre, fiere, convegni e relazioni pubbliche che comprenda i servizi di hostess/steward e di interpretariato, servizi di stampa ed affini, servizi di ristorazione e catering, servizi di allestimento ad uso fieristico e servizi audio/video per le esigenze dell'Università degli studi di Catania, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

Importo complessivo presunto dell'accordo quadro: euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), oltre iva - CUI:; CPV: 79950000-2; CIG:

Art. 2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato, s'intende per:

- "Stazione appaltante", "UniCT", "Committente", "Amministrazione", "Ente": l'Università degli Studi di Catania che indice la presente procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare i servizi descritti;
- "RUP" o "Responsabile Unico del Procedimento": si intende il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento previsti ex D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, vigila sul corretto svolgimento dei servizi e sull'osservanza contrattuale, adottando le necessarie misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione di penali;
- "DEC" o "Direttore dell'Esecuzione del Contratto": si intende il soggetto che, coordinandosi con il RUP, accerta le prestazioni e la conformità alle prescrizioni previste nei contratti applicativi attraverso valutazioni sia quantitative che qualitative. A tal fine redige i processi verbali di accertamento dei fatti relativi alle varie attività di avvio, sospensione e ripresa dell'esecuzione dei contratti nonché comunica al RUP l'avvenuta ultimazione delle prestazioni richieste;
- "Contraente", "Affidatario", "Impresa", "Appaltatore", "Esecutore", "Operatore Economico", "Ditta": si intende l'incaricato che opera in qualità di esecutore dei servizi richiesti, iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che cura le varie fasi di esecuzione dei servizi/forniture affidati dall'Università degli Studi di Catania;
- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico, economico, che l'Operatore economico ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Catania.
- "Mostre, fiere, convegni e relazioni pubbliche": si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo congressi, meeting, convegni, seminari, convention, simposi, programmi sociali e culturali, eventi promozionali, eventi culturali, manifestazioni, cerimonie e mostre.
- "Costo giornaliero": si intende tutta la durata della manifestazione/evento.

Art. 3 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La procedura è finalizzata all'acquisizione di servizi, da espletarsi mediante l'implementazione di tutte le attività professionali necessarie, per addivenire alla realizzazione di mostre, fiere, convegni e relazioni pubbliche che comprenda i servizi di hostess/steward e di interpretariato, servizi di stampa ed affini, servizi di ristorazione e catering, servizi di allestimento ad uso fieristico e servizi audio/video organizzati dall'Università degli Studi di Catania.

La procedura, in particolare, ha lo scopo di individuare un solo operatore economico che, sulla base degli esiti della selezione, risulti idoneo a svolgere i servizi in oggetto e con il quale verrà

sottoscritto un Accordo Quadro, da cui discenderanno, di volta in volta, contratti applicativi (ordinativi di fornitura), in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio potrà riguardare varie tipologie di servizi eseguiti in maniera cumulativa ovvero singolarmente, come dettagliato nell'allegato A che è parte integrante del CSA del servizio.

Le forniture/servizi si intendono consegnate ove richiesto e comprese di posa in opera.

La grafica/modello sarà fornita dall'Amministrazione.

La tempistica di esecuzione dei servizi è strettamente correlata alla realizzazione degli eventi/manifestazioni/mostre da realizzare. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a prestare i servizi nella tempistica richiesta ed a mantenerli per tutta la durata della manifestazione.

La tempistica di esecuzione di uno o più dei servizi di cui al suddetto allegato A potrà variare in relazione alle necessità della Stazione Appaltante e, laddove possibile, si richiederà che la prestazione ovvero l'insieme delle prestazioni necessarie alla realizzazione di eventi/manifestazioni/mostre dovranno essere realizzate e rese disponibili, in via ordinaria, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente. Esigenze con tempistiche più urgenti e non programmate dovranno essere rese disponibili entro 5 giorni naturali e consecutivi. Per quanto non espressamente indicato, qualora per la buona riuscita di una manifestazione si rendesse necessario acquisire particolari servizi/forniture non espressamente indicate nel presente CSA e fermo restando l'impossibilità dell'aggiudicatario di poter soddisfare tali richieste, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta inteso che i corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

La Stazione appaltante provvederà ad inviare al fornitore aggiudicatario, i contratti applicativi richiesti sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

I contratti applicativi dovranno indicare i servizi richiesti precisando il relativo corrispettivo. L'importo di ogni contratto applicativo sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti applicando il ribasso offerto su ogni singola voce.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Nell'ambito dei contratti applicativi, le istruzioni e le autorizzazioni rispetto all'esecuzione dei servizi erogati dovranno sempre provenire dalla Stazione appaltante.

Il Contraente dovrà sempre rispettare i termini di consegna di cui al successivo art.11.

Art. 6 IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'Accordo Quadro, a base d'asta, presunto e non garantito, è fissato in complessivi € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), escluso IVA.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito, pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al successivo art.7 non sia stato consumato l'intero importo di contratto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo offerto così come disposto dall'art. 95, comma 4 lett. b) mediante ricorso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. È facoltà della Stazione Appaltante disporre il rinnovo, agli stessi prezzi, patti e condizioni per un ulteriore periodo di massimo 12 (dodici) mesi e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo stesso.
2. Qualora richiesto dall'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga a dare avvio anche anticipatamente al servizio, nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, nel rispetto, di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
3. La durata di ogni contratto applicativo stipulato in forza del presente Accordo Quadro sarà precisata nell'ambito dello stesso contratto.
4. Alla scadenza del termine dei 24 mesi dalla sottoscrizione, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. Resta inteso che la suddetta durata di 24 mesi è riferita all'Accordo Quadro, nell'ambito del quale potranno essere affidati contratti applicativi a loro volta di durata massima di 12 mesi, la cui validità potrà, quindi, eccedere la durata dell'Accordo Quadro.
5. L'aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro, fornendo e completando il servizio ordinato, purché il contratto applicativo sia stato sottoscritto entro la vigenza dell'Accordo Quadro. Data la particolare natura del servizio, la scadenza del contratto applicativo dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6. Alla scadenza di cui al precedente punto 4, qualora l'importo dell'Accordo Quadro non sia ancora esaurito, è facoltà della Stazione Appaltante disporre il rinnovo dell'Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di massimo 12 (dodici) mesi e comunque fino alla concorrenza dell'importo stesso. In tal caso, l'appaltatore non potrà vantare pretese o compensi aggiuntivi e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui all'originario affidamento.
7. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non esercitare la facoltà di rinnovo di cui al precedente punto 6 del presente articolo.

Art. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e di seguito riportati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova sul possesso dei requisiti di partecipazione devono essere acquisibili, ad eccezione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali, attraverso il sistema FVOE nell'ambito della piattaforma ANAC. Per i requisiti non acquisibili mediante la suddetta piattaforma l'Operatore Economico si impegna a fornire idonea documentazione in sede di offerta.

Requisiti di ordine generale

Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso del requisito di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale

L'impresa partecipante deve essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il territorio in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritta, che deve essere coerente all'attività oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che attestino che “l’offerente ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l’istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità”.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

Possono partecipare le imprese che hanno eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi di tipologia analoga a quella oggetto della presente procedura a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo complessivo a base d'asta dell'Accordo Quadro. L'Operatore economico dovrà specificare, per ogni tipologia di servizio svolto, l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

Art. 9 GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Il fornitore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed entro il termine indicato dall'Amministrazione, dovrà costituire una garanzia pari al 10% del valore dell'Accordo, eventualmente incrementata, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, per l'intera durata del contratto; essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'eventuale incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltante di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, fosse stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima potrà essere ridotta in caso di riduzione di importi contrattuali, mentre non sarà integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà munirsi di una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose ed animali. Tale polizza dovrà esplicitamente annoverare nella definizione di “Terzi” anche l'Università degli Studi di Catania.

Art. 10 PAGAMENTI

I pagamenti previsti dai contratti applicativi per i diversi servizi richiesti, saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del RUP, in unica soluzione per ciascun contratto applicativo a prescindere dalla quantità dei servizi richiesti e dalla loro durata; l'importo dello stesso sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti, di cui all'art. 3, ed effettuati applicando il ribasso offerto su ogni singola voce.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica con riferimento al singolo contratto applicativo.

Le fatture, obbligatoriamente redatte in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55), dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici.

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it – PEC: protocollo@pec.unict.it “Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

- CIG.

- CUP (se richiesto).

Oltre all'intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento. A tal fine, dati del contratto da inserire necessariamente in fattura sono: oggetto, numero di repertorio e data del contratto, atto di approvazione della spesa, numero di intervento). Il fornitore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. M. 23 gennaio 2015”.

I pagamenti saranno subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica e controllo sulla regolare esecuzione delle opere, dei tempi e dei costi rispetto a quanto indicato nel presente CSA, a seguito di esplicita comunicazione del DEC al RUP, e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti Equitalia.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare il pagamento (codice IBAN, intestato a, presso) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Art. 11 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

Il tempo di esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro è fissato, per ognuna di essa, all'art. 3 del presente CSA e si intende decorrente dalla data di invio della richiesta di esecuzione da parte dell'Ente corredata dalla documentazione necessaria. Tempistiche più lunghe potranno eventualmente essere accordate, in corso di esecuzione e a insindacabile giudizio dall'Ente, se richieste per iscritto dall'Affidatario e adeguatamente motivate.

Qualora l'Affidatario non rispetti i tempi di esecuzione della singola prestazione richiesta nel contratto applicativo, sarà applicata una penale giornaliera per ritardata ultimazione pari all'1 per mille dell'importo della medesima prestazione calcolato al netto del ribasso d'asta. L'importo

dell'eventuale penale sarà trattenuto dall'Amministrazione in sede di pagamento delle fatture emesse in relazione ai contratti applicativi.

Art. 12 SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto delle attività che rientrano nel servizio in oggetto non inficia la capacità dell'Impresa aggiudicataria di garantire il corretto e coordinato adempimento unitario del servizio oggetto dell'appalto. Si rappresenta, altresì, che tutte le prestazioni facenti parte del servizio di cui trattasi sono subappaltabili. Tuttavia, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e/o le attività che intende subappaltare, in conformità all'art.105 del Codice degli Appalti; in mancanza di tali specifiche indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che l'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di subappalto il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa subappaltatrice nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tutti gli altri casi il pagamento verrà effettuato direttamente all'appaltatore che dovrà produrre entro venti giorni dallo stesso, copia delle fatture emesse dal subappaltatore e quietanzate dallo stesso ovvero apposita quietanza liberatoria. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Art. 13 VERIFICHE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Durante l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla efficacia degli adempimenti in termini di qualità e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena corretta esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario, a tal fine, dovrà prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonererà l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o non emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Il RUP, di concerto con il DEC, dispone l'avvio dell'esecuzione del contratto svolgendo un'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei servizi nel rispetto dei tempi e dei costi secondo le prescrizioni contrattuali ed emette, in caso di esito positivo, il visto di regolare esecuzione a conclusione delle attività previste dal contratto.

Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute ovvero in caso di omissione e/o di sospensione anche parziale da parte dell'esecutrice delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 cc., mediante comunicazione a mezzo Pec, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della società.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tale ipotesi l'amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai contratti applicativi stipulati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Aggiudicatario si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e

accetta, sin d'ora, che non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, viene eletto, in via esclusiva, competente il Foro di Catania. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale disputa, prima di adire le vie legali.

Art. 17 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È vietata, a qualsiasi titolo, la cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro, sotto pena l'immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Aggiudicatario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Amministrazione.

Art. 18 SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del relativo Accordo Quadro, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 19 NORME DI RINVIO

Quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara sarà disciplinato dal codice civile, dal D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere assoluta riservatezza riguardo alle informazioni acquisite nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata così come stabilito dagli artt. 2105 e 2125 c.c.

Art. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 679/2016 e ss. mm. ii. la Società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.